

Controllo dei soci di srl esteso alle controllate

Può riguardare la documentazione relativa a scelte gestionali rilevanti e a eventi non marginali

/ Maurizio MEOLI

Il potere di controllo del **socio non amministratore** della srl, ex [art. 2476](#) comma 2 c.c., va delimitato parametrando al potere di gestione dell'organo amministrativo; di conseguenza, deve ritenersi attenersi anche a dati sociali, scelte gestionali rilevanti ed eventi non marginali delle società controllate, di cui l'organo amministrativo della srl controllante non può non essere a conoscenza.

A stabilirlo è il Tribunale di Torino, in un'ordinanza del [20 febbraio](#) scorso.

Nel caso di specie, un socio non amministratore della srl Alfa (holding non operativa) – avente una partecipazione totalitaria nella srl Beta, a sua volta titolare del 100% della srl Gamma – chiedeva, ex [art. 700](#) c.p.c. e [art. 2476](#) comma 2 c.c., complete informazioni sia sull'andamento degli affari sociali della holding che della **controllata** al 100% srl Beta, nonché che gli venisse consentito, anche attraverso persona di fiducia, di accedere ed esaminare, con facoltà di estrarne copia, i libri sociali e tutta la **documentazione** contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale delle srl Beta e Gamma. In via subordinata, invece, ferme restando le richieste informative nei confronti della srl Alfa, si reclamava un'immediata attivazione della stessa per ottenere complete informative sugli affari sociali delle controllate, direttamente e indirettamente, e tutta la documentazione di queste da porre a propria disposizione.

Contro tale richiesta si opponeva la Beta srl evidenziandone **incoerenze** normative e logiche. Quanto al primo profilo, infatti, si osservava come il tenore letterale del secondo comma dell'[art. 2476](#) c.c. non consenta una estensione di tale diritto ad altre società che, avendo personalità giuridica perfetta, costituiscono soggetti estranei; quando il legislatore ha voluto una analoga estensione di poteri lo ha espressamente statuito (si veda, in particolare, l'[art. 2403-bis](#) comma 2 c.c., in ordine alla possibilità del Collegio sindacale di chiedere agli amministratori notizie anche delle controllate).

Quanto al secondo aspetto, invece, si evidenziava come, potendo la srl avere partecipazioni in plurime società, comprese le spa (nelle quali non esiste alcun potere di controllo e ispezione del socio), accedere alla tesi del socio ricorrente avrebbe comportato il paradosso di non riconoscere alcun diritto di ispezione al socio della spa, ma al socio della srl a sua volta socia della spa, con una evidente **disparità nel trattamento** di situazioni sostanzialmente identiche (si tratta di osservazioni che si ritrovano già nei passaggi motivazionali di Trib. Milano [7 giugno 2017](#)).

Il giudice torinese ritiene che la questione non sia da

affrontare correlando i poteri del socio della srl con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi una spa) o con quelli dei sindaci nel caso di cui all'[art. 2403-bis](#) comma 2 c.c., quanto piuttosto parametrando il potere di controllo del socio della srl al **potere di gestione** spettante all'organo amministrativo della srl stessa. Si ricorda, quindi, come, in altro precedente del Tribunale di Milano, del [27 settembre 2017](#), riguardante proprio una srl con una spa partecipata al 100%, sia stato stabilito come non si tratti di mettere in discussione l'orientamento che esclude il controllo del socio sulla documentazione di società "indirettamente" partecipate, ma, piuttosto, di definire correttamente il perimetro dei poteri del socio di srl sui "documenti relativi alla amministrazione della società" da lui stesso "direttamente" partecipata.

Tale formulazione, infatti, deve intendersi come comprensiva di tutta la documentazione **ragionevolmente necessaria** ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l'esercizio delle proprie funzioni dall'organo amministrativo della srl soggetta al potere di controllo (in ragione della necessaria coincidenza tra poteri di gestione e poteri di controllo).

E questa nozione risultava determinante nel caso esaminato, in cui l'oggetto del potere di controllo del socio di srl veniva necessariamente a coincidere con le modalità di esercizio del potere di gestione spettante ai "propri" amministratori sulle società partecipate, con inevitabile ricomprensione nell'ambito di tale potere di controllo della **totalità** della **documentazione** necessaria e/o concretamente utilizzata a fini gestori dall'organo amministrativo, a prescindere dall'instanziazione formale dei relativi atti. In pratica, la posizione del socio non amministratore di srl non va raffrontata con quella dei soci della società partecipata dalla srl, ma con quella degli amministratori della srl stessa. E in tale prospettiva tutto si risolve in una questione di fatto, ovvero nella concreta verifica dell'effettivo esercizio dei poteri di gestione nella srl controllante e nell'individuazione della documentazione necessaria e/o concretamente utilizzata allo scopo (il tutto alla luce dei doveri di diligenza degli amministratori).

A fronte di tale ricostruzione, quindi, il Tribunale di Torino ritiene adeguato e proporzionato al diritto esercitato un accoglimento della domanda cautelare limitatamente alla documentazione relativa ai dati sociali delle controllate, direttamente e indirettamente, alle scelte gestionali rilevanti (ad esempio, le garanzie rilasciate/ottenute) o comunque a eventi sicuramente **non marginali** per l'attività delle controllate (ad esempio, ispezioni fiscali) di cui l'organo amministrativo della srl holding non può non essere a conoscenza.